



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legga Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018**

# **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

## **Comunicato Ufficiale N°258 del 26/01/2018**

### **DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ULISSE STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL'ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ GRIFONE MONTEVERDE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..**

Il presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 29/11/2016, ha segnalato alla Procura Federale l'inadempimento della società GRIFONE MONTEVERDE, per non aver liquidato all'allenatore Giuseppe PORCELLI, l'importo di Euro 4.224,00 entro i 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

La Procura, investita della questione, ha accertato, preliminarmente, che dopo la notifica del provvedimento il Presidente della società interessata ha fatto pervenire una memoria difensiva, dalla quale non sono emerse circostanze esimenti delle violazioni contestate.

Ha esaminato, altresì, la Procura, il contenuto della decisione del Collegio Arbitrale, che in data 26/9/2016 ha accolto il ricorso dell'allenatore PORCELLI Giuseppe, pubblicato sul C.U. n.1 di pari data, e la nota di accompagnamento del 7/10/2016 con avviso di ricevimento A/R spedita alla società GRIFONE MONTEVERDE, tornata al mittente per compiuta giacenza.

La Procura Federale ha accertato comunque che, in effetti, entro il termine regolamentare dei 30 giorni dalla data di comunicazione, la Società in riferimento non ha provveduto al pagamento di cui sopra e che, pertanto, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente ULISSE Stefano per le violazioni regolamentari indicate in premessa, e la società GRIFONE MONTEVERDE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S..

Questo Tribunale, preliminarmente, ha rilevato che precedentemente al deferimento perveniva alla Procura una memoria difensiva del Presidente della Società deferita, in cui deduce di non aver avuto conoscenza, né dell'inizio del procedimento arbitrale, né dell'emissione del lodo.

Alla riunione indetta per il giorno 18/01/2018 da questo Tribunale Federale Territoriale, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è presente.

La Procura insiste e si riporta all'atto del deferimento, chiedendo l'accoglimento con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ULISSE Stefano, inibizione mesi 6(sei).
- A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., n°1 punto di penalizzazione nonché l'ammenda di Euro 900,00.

Questo Tribunale, ha rilevato che dalla documentazione acquisita è risultato che il lodo è stato notificato alla Società regolarmente e che, la stessa, non ha provveduto ad impugnarlo nei termini stabiliti dalle N.O.I.F.. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver attentamente vagliato il contenuto dell'atto di deferimento, si è reso conto della responsabilità ascritta ai deferiti e che le sanzioni proposte dalla Procura Federale sono condivisibili, ritenendo le stesse congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle violazioni regolamentari poste in essere dai deferiti.

Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro regolarmente ascritte, infliggendo al Sig. ULISSE Stefano l'inibizione di n.6 mesi a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell'art.19, lettera h) del C.G.S., nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica alla Società GRIFONE MONTEVERDE, da scontare nella Stagione in corso nel Campionato Allievi Regionali Eccellenza, ai sensi dell'art.18, lettera g) del C.G.S., oltre che l'ammenda di Euro 900,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VENDITTI RAFFAELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL'ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ ASD BOVILLE ERNICA CALCIO PER RISPONDERE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S..**

L'allenatore Simone MAZZOCCHI, segnalava alla Procura Federale in data 29 maggio 2017, attraverso un legale di sua fiducia, l'inadempimento, della società ATLETICO BOVILLE ERNICA, per non aver provveduto al pagamento delle spettanze a lui dovute per un importo di Euro 2.121,00.

Il Collegio Arbitrale, investito della questione, con decisione dell'11 gennaio 2017, pubblicata sul C.U.1/2017, condannava la Società al pagamento in favore del ricorrente della somma in questione, comunicando con raccomandata A/R del 25 marzo 2017, regolarmente pervenuta.

La società non provvedeva al pagamento di detta somma, in favore del tecnico, entro i 30 giorni successivi alla notifica, come previsto dalle norme regolamentari.

In data 6 luglio 2017, la società ATLETICO BOVILLE ERNICA si fondeva con la società FCD ALVITO, e da questa fusione veniva creata la società ASD BOVILLE ERNICA CALCIO.

Le violazioni in argomento sono imputabili al presidente pro-tempore, in carica al momento in cui veniva commessa la violazione, ovvero al sig. VENDITTI Raffaele, in carica al 13/12/2016, nonché attuale presidente della nuova società ASD BOVILLE ERNICA CALCIO.

La Procura, ritenendo che i fatti sopra denunciati evidenziavano comportamenti in violazione delle norme regolamentari dei soggetti indicati in epigrafe, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. VENDITTI Raffaele e la società ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 18 gennaio 2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura si riporta all'atto di deferimento, chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- VENDITTI Raffaele, inibizione mesi 6 (sei)
- ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., n°1 punto di penalizzazione nonché l'ammenda di Euro 600,00.

Il Tribunale, dopo aver esaminato nei dettagli i documenti in possesso, si è reso conto che le sanzioni proposte dalla Procura sono da ritenersi congrue, tenuto conto delle violazioni regolarmente poste in essere dai deferiti di cui in oggetto.  
Pertanto, visto quanto sopra

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di infliggere, pertanto, al Sig. VENDITTI Raffaele l'inibizione di n.6 mesi a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell'art.19, lettera h) del C.G.S, nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica alla Società A.S.D. BOVILLE ERNICA CALCIO, da scontare nella Stagione in corso nel Campionato di Prima Categoria, ai sensi dell'art.18, lettera g) del C.G.S., oltre che l'ammenda di Euro 600,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS , IN RELAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 11 DELLE NOIF E ALL'ART.8 COMMI 9 E 10 DL CGS E DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CGS, PER IL COMPORTAMENTO OMISSIVO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE.**

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale facente funzione, in riferimento agli atti relativi al procedimento disciplinare riguardante il mancato pagamento da parte della società U.S. PALESTRINA 1919 di 3.000,00 Euro in favore del calciatore MUCCIARELLI Marco, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione della C.A.E. della LND, hanno preliminarmente rilevato che, dopo la notifica della C.C. la società avvisata, riscontrava di aver ricevuto la notifica della stessa in data 27 ottobre 2017 e nel contempo richiedeva copia integrale degli atti del procedimento all'indirizzo PEC della società US PALESTRINA 1919.

La Procura rilevava, che dopo la ricezione degli atti, i soggetti avvisati non hanno richiesto di essere sentiti e non hanno depositato memorie difensive, entro i termini loro assegnati.

Ciò premesso, la Procura ha acquisito vari documenti costituenti fonte di prova:

nota dell'avvocato di fiducia del calciatore MUCCIARELLI Marco del 15 giugno 2017, acquisita dalla procura in pari data;

decisione del 17 ottobre 2016, pubblicata sul C.U. n.22 di pari data, in cui la Commissione Accordi Economici presso la LND accoglieva il ricorso in questione, condannando la società U.S. PALESTRINA 1919, al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 3.000,00.

La predetta decisione della CAE presso la LND, veniva comunicata alla società mediante spedizione raccomandata A/R dal quale si attesta la regolare notifica della stessa in data 25 ottobre 2016.

La società U.S. PALESTRINA 1919 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.

La procura ha ritenuto, per i fatti sopra riportati, che i comportamenti dei soggetti indicati in premessa sono stati effettuati in violazione della normativa federale ed esattamente il Presidente CRISTOFARI Augusto e la società US PALESTRINA 1919 vengono pertanto deferiti a questo Tribunale Federale Territoriale per le valutazioni relative.

La Società deferita non ha fatto pervenire giustificazioni e non ha partecipato alla riunione fissata, per la discussione del deferimento, dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 25 gennaio 2018.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, ha richiesto l'affermazione delle responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte ed ha richiesto la sanzione di n.1 punto di penalizzazione in classifica nonché l'ammenda di Euro 900,00 a carico della Società e l'inibizione di n.6 mesi a carico del presidente della stessa.

Ritiene, il Tribunale Federale Territoriale documentalmente provato l'addebito ed, in assenza di difesa da parte degli incolpati, considera congrue le richieste della Procura Federale.

Tutto ciò premesso

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di infliggere, pertanto, al Sig. CRISTOFARI Augusto l'inibizione di n.6 mesi a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell'art.19, lettera h) del C.G.S, nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica alla Società U.S. PALESTRINA 1919 SSDARLD, da scontare nella Stagione in corso nel Campionato di Prima Categoria, ai sensi dell'art.18, lettera g) del C.G.S., oltre che l'ammenda di Euro 900,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SALVATORE ALAIA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASD CROSS ROADS CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 E 5 DEL CGS E A CARICO DELLA SOC. ASD CROSS ROADS CALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL SUO PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI.**

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto "Memoria difensiva sottoscritta dal Presidente della Società ASD Cross Roads Calcio e prodotta nell'ambito del procedimento di reclamo proposto dinanzi al G.S. della Delegazione Provinciale di Roma, contenente espressioni lesive della reputazione dell'istituzione", relativo alla nota datata 14.11.17 inviata all'Ufficio dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma.

In detto reclamo, sottoscritto dal sig. Salvatore Alaia, all'epoca dei fatti presidente della Soc. ASD Cross Roads Calcio, si proponeva gravame avverso la regolarità della gara ASD Cross Roads Calcio / AA.CC.N.C. Rebibbia disputata in data 28.10.17 e valida per il Campionato Provinciale Juniores Under 18 - gir. B stagione sportiva 2017/18.

Secondo la Procura, tale atto conterrebbe espressioni e frasi gravemente lesive dell'onore, del prestigio e del decoro propri della L.N.D. e, più in generale, dell'istituzione federale nel suo complesso intesa; più precisamente per aver nel narrato dell'anzidetta missiva letteralmente affermato: "(...) questa INCRESCIOSA situazione si ripete ad ogni gara e vengono meno i fondamentali criteri di garanzia da parte della federazione (...) il fatto è diventato di ordinaria amministrazione e la L.N.D. si rende complice di tali avvenimenti senza prendere alcun provvedimento (...)".

Inoltre, secondo l'Organo inquirente, il sig. Salvatore Alaia, oltre aver gettato discredito sull'operato della L.N.D., avrebbe addirittura evocato la sussistenza di una dolosa complicità da parte di quest'ultima nella reiterata inosservanza, a proprio dire, ad opera della società AA.CC.N.C. Rebibbia di quanto previsto dal C.U. n.1/LND del 5.7.17 in ordine alla possibilità per ciascuna società partecipante al Campionato Provinciale Juniores - Under 18 (C.R. Lazio) stagione sportiva 2017/18 di schierare in campo al massimo 4 fuori quota.

Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Salvatore Alaia, all'epoca dei fatti presidente della soc. ASD Cross Roads Calcio, per violazione dell'art.1 bis comma 1 e 5 del CGS e a carico della soc. ASD Cross Roads Calcio per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 del CGS per le violazioni addebitate al suo presidente all'epoca dei fatti.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 25 gennaio 2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre in rappresentanza dei deferiti sono presenti l'Avv. Tania Di Gregorio e l'Avv. Barbara D'Angelo.

La Procura Federale, prima dell'inizio del dibattimento, deduceva di aver raggiunto un patteggiamento in relazione ad entrambe le posizioni quella del Presidente, Sig. Salvatore Alaia, e della Società ASD Cross Roads Calcio, ritenendo di poter applicare ai predetti i benefici di cui all'art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta gli stessi:

- Salvatore ALAIA, sanzione finale di 20 (venti) giorni di inibizione;
- ASD CROSS ROADS CALCIO, ammenda di Euro 600,00.

Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, ritenendo congrue le sanzioni proposte e concordate, dichiara la chiusura del procedimento e

#### DISPONE

Di applicare, visto l'art.23 del C.G.S., l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. ALAIA Salvatore, Presidente della Società ASD Cross Roads Calcio, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell'art.19, lettera h) del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 600,00 a carico della Società ASD Cross Roads Calcio.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**Publicato in Roma il 26 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli